

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASALE MONFERRATO E
..... PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLLO
UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CASALE E DEL MON-
FERRATO**

Addì _____, in Casale Monferrato, in una sala al piano pri-
mo del civico Palazzo S. Giorgio, sito in via Mameli numero civico dieci,
sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Comuni, debitamente au-
torizzati:

.....
.....
.....
.....

Vista la delibera C.C. n. deldel Comune di Casale Monfer-
rato

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di

Evidenziato che:

- ❖ il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articoli 23-26 (titolo 1, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di caratte- re organizzativo e procedimentale;
- ❖ l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni an- che in forma associata;
- ❖ con Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazio-

ne dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

❖ con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, è stato approvato il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi";

❖ con Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

❖ il D.P.R. 160/2010 prevede due tempi diversi di attuazione:

- 29 marzo 2011 per la presentazione delle segnalazioni per quelle attività soggette alla disciplina della S.C.I.A. di cui art. 5 del D.P.R. 160/2010;
- 30 settembre 2011 per il procedimento unico di cui art. 7 del D.P.R. 160/2010;

❖ sino al 30 settembre 2011 escluso varranno i D.P.R. 447/1998 e 440/2000 per il procedimento unico e la trasmissione cartacea tradizionale;

❖ con nota prot. n. 571 P-4.34.11 del 25/03/2011 l'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico e l'Ufficio legislativo del Mini-

stero per la semplificazione normativa hanno riconosciuto nulla-osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee, anche dopo il 29/03/2011, nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del D.P.R. 160/2010, ivi compreso il sistema informatico dei pagamenti;

❖ l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

❖ sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento di sportello unico di cui al D.P.R. 160/2010 gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività soggette all'impiego di sorgenti, di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

❖ i Comuni suindicati, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive per il triennio 2011-2013, con le modalità della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente conven-

zione, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Casale e del Monferrato.
2. I Comuni sottoscrittori designano quale Comune capofila il Comune di Casale Monferrato.
3. Alla presente convenzione possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni interessati alla gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, previa richiesta al Comune Capofila e approvazione della presente Convenzione. In caso di accettazione della richiesta, la durata del nuovo rapporto convenzionale si esaurirà entro il termine ordinario di cui al successivo articolo 8.
4. I Comuni interessati alla forma associata mediante adesione a Convenzione devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e di cui all'art. 4 del D.P.R. 160/2010.
5. I Comuni interessati alla forma associata devono comunque provvedere al proprio accreditamento al portale governativo www.impresainungiorno.it come previsto dall'art. 4 comma 10 del D.P.R. 160/2010, possibile solo se in possesso dei requisiti minimi richiesti.

6. Tramite la gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive, i Comuni convenzionati assicurano uniformità di conduzione delle procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, sostengono lo sviluppo dell'area casalese e dei distretti industriali.

7. L'organizzazione del servizio mira a garantire economicità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto dell'obbligo di legge di costituire l'Ufficio ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 160/2010.

Ai sensi dell'art. 38 comma 3, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e ripreso dall'art. 2 del D.P.R. 160/2010, lo sportello unico è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento di sportello unico di cui al D.P.R. 160/2010 gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività soggette all'impiego di sorgenti, di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti ra-

di attività, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

8. Domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. 160/2010 e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, salvo quanto indicato dalla circolare ministeriale prot. n. 571 P-4.34.11 del 25/03/2011 succitata e dal Capo IV del D.P.R. 160/2010.

9. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive garantisce la possibilità di partecipazione da parte dei Comuni Associati o di un gruppo di essi che ne dimostra interesse, a eventuali futuri bandi di finanziamento con fondi di natura regionale, statale, comunitario, riguardanti l'attività produttiva.

10. Ciascun Comune associato si impegna ad organizzare la propria struttura secondo quanto occorre per l'attuazione della Convenzione, al fine di assicurare l'operatività della struttura e secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"; e dall'art. 4 del D.P.R. 160/2010.

ART. 2

OBIETTIVI E FUNZIONI

1. Lo Sportello Unico assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva, a decorrere dal 29/03/2011 per le attività soggette a S.C.I.A. e dal 30/09/2011 per il procedimento unico, in luogo

degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le varie comunicazioni, compreso l'atto conclusivo del procedimento, sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico al richiedente.
3. Lo Sportello Unico cura l'informazione attraverso il portale governativo del Ministero dello Sviluppo Economico "impresainungiorno", relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, alle informazioni.
4. La gestione associata assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:
 - a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico,
 - b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
 - c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
 - d) consulenziale, per il reperimento di eventuali opportunità di accesso a forme di finanziamento e/o contribuzione, in favore di aziende già esistenti o per la loro costituzione.

ART. 3

CRITERI GESTIONALI

1. L'organizzazione in forma associata, possibile anche ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 160/2010, è improntata ai seguenti criteri gestionali:

- a) massima attenzione all'esigenza dell'utenza;
- b) rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla normativa vigente;
- c) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- d) standardizzazione della modulistica e delle procedure, disponibili sul sito dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Casale al seguente link:
www2.comune.casale-monferrato.al.it/unico/unicopubblicazione.nsf/FrameOspite?OpenFrameSet
- e) possibilità di consultazione dello stato della propria istanza da parte della ditta richiedente, sul sito dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Casale;
- f) innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e al miglioramento dell'attività di programmazione e gestione dei flussi documentali;
- g) reperimento, redazione e diffusione delle informazioni inerenti l'attività di promozione.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le funzioni di cui al precedente articolo 2 comma 4 sono coordinate dallo Sportello Unico del Comune di Casale Monferrato ed esercitate, con uniformità di procedura, direttamente dallo Sportello Unico di ogni Comune associato.
2. Le istanze di Sportello Unico sono presentate sempre presso lo Sportello Unico del Comune associato competente per territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto (art. 2 comma 2 D.P.R. 160/2010). Nel caso di procedimento unico o ordinario il Responsabile dello Sportello Unico del Comune associato si impegna a trasmettere l'istanza e la relativa documentazione, con le modalità previste dalla legge vigente, entro 3 giorni dal ricevimento, allo Sportello Unico del Comune capofila.
3. Lo Sportello Unico del Comune capofila cura, nell'ambito dell'istruttoria attivata presso ciascun Sportello Unico associato per il procedimento unico ordinario, i rapporti con le altre Amministrazioni responsabili dei singoli procedimenti richiesti.
4. Ciascun Sportello Unico associato cura l'istruttoria del procedimento attivato mediante segnalazione (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010, in vigore dal 29 marzo 2011, inclusi verifica della completezza formale della segnalazione e degli allegati, rilascio della ricevuta, trasmissione all'amministrazione e agli uffici competenti, eventuali richieste istruttorie, rispetto dei termini previsti di cui alla L. 241/90 e s.m.i., pubblicazione dei dati dell'istruttoria sul sito web dello Sportello

Unico di Casale, gestione e conclusione del procedimento e quant'altro previsto dal D.P.R. 160/2010.

5. Il Sindaco del Comune associato, con la firma della presente convenzione, delega al Responsabile dello Sportello Unico del Comune capofila l'indizione della conferenza dei servizi e delle audizioni con le modalità di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, ove necessario.

ART. 5

RESPONSABILI

1. Alla direzione di ciascuno Sportello Unico è preposto un Responsabile ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 160/2010, individuato da apposito atto interno, con funzione di Responsabile dei procedimenti attivati presso il proprio Sportello Unico. Nelle more dell'individuazione del responsabile, il ruolo è ricoperto dal Segretario comunale.

2. Il responsabile dello Sportello Unico costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo Sportello.

3. Al Responsabile di ciascuno Sportello compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti le attività dello Sportello Unico, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, la gestione tecnica ed amministrativa, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.

4. Al Responsabile compete la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi ricadenti nel procedimento unico ordinario e per gli interventi e le attività ricadenti nella S.C.I.A.

5. Il provvedimento conclusivo del procedimento è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell'attività richiesta così come la ricevuta rilasciata dallo Sportello Unico alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) costituisce titolo autorizzatorio all'avvio dell'intervento o dell'attività.

6. Al Responsabile dello Sportello Unico del Comune capofila spetta il compito di:

- indire la conferenza dei servizi nei casi e con le modalità indicate dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- promuovere i raccordi procedurali con strumenti urbanistici di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
- promuovere i chiarimenti tecnici di cui all'art. 9 del D.P.R. 160/2010.

7. Il Responsabile dello Sportello Unico pone a carico del richiedente il pagamento di spese e diritti previsti, compresi quelli a favore degli altri uffici comunali, provvedendone la riscossione e il trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

8. Per il coordinamento e il raccordo delle attività legate alla gestione associata è costituita la Conferenza dei Responsabili degli Sportelli Unici dei Comuni associati, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno o all'occorrenza dal Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Casale Monferrato.

9. La Conferenza avrà la finalità di definire procedure e modulistiche comuni, proporre semplificazioni procedurali, informare.

10. Le eventuali decisioni emerse durante la Conferenza devono essere

assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 6

CONSULTA DEI SINDACI

1. È istituita la Consulta dei Sindaci dei Comuni convenzionati per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico della gestione associata dello Sportello Unico, per la definizione degli accordi di programma o convenzioni con altri Enti e in merito all'adesione di altri Enti Locali alla presente convenzione.

La consulta è convocata dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato una volta all'anno o all'occorrenza, anche su richiesta dei Sindaci dei Comuni associati.

ART. 7

INFORMAZIONE E PROMOZIONE

1. Gli Sportelli Unici esercitano anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.

2. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico del Comune capofila di concerto con i Comuni associati, pone in essere tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza delle potenzialità economico-produttive del territorio.

ART. 8

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1 agosto 2011.

2. Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza e comunque non prima di 2 anni dalla stipula, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

3. Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano a carico del Comune le spese maturate fino alla data di efficacia del recesso.

4. il Comune che recede deve provvedere a farne comunicazione al portale governativo "Impresainungiorno", correggendo la propria condizione ed eventualmente cancellandosi dall'elenco se non istituisce lo Sportello Unico. In tal caso l'esercizio delle relative funzioni è delegato alla camera di commercio territorialmente competente. Il Comune capofila comunica al portale governativo "impresainungiorno" l'avvenuta recesso.

ART. 9

RAPPORTI FINANZIARI

1. I servizi resi dagli Sportelli Unici sono soggetti al pagamento di spese, contributi e diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

2. I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi Bilanci di Previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazio-

ne nella gestione del servizio associato.

3. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione associata è determinata dalla ripartizione del costo complessivo di gestione dello Sportello Unico Associato, esclusivamente per le attività legate al procedimento unico ordinario, attivato presso i Comuni associati, in quanto le attività legate al procedimento di S.C.I.A. sono gestite direttamente da ciascun Comune.

Tale attività, relativa ai Comuni indicati nell'A.I.T. n.18 come da elenco allegato alla presente convenzione, è stimata nel rapporto del 18% del costo complessivo della gestione dello Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato.

4. Il costo complessivo del Servizio viene diviso in due quote:

- a) quota fissa di 350,00 € per ciascun Comune associato;
- b) quota residua al netto della quota fissa di cui sopra da ripartire:
 - b1) nella misura dell'80% in proporzione al numero delle aziende presenti sul territorio,
 - b2) nella misura del 20% in proporzione al numero dei procedimenti unici ordinari attivati nel corso dell'anno per ogni Comune associato.

5. Le quote associative pari all'importo complessivo del costo del servizio a carico di ciascun Comune associato sono versate a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le quote associative non versate di cui alla presente convenzione saranno rimosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva. Il Comune moroso verrà ammesso al rinnovo della nuova conven-

zione solo dopo il versamento di tutte le quote dovute.

6. L'individuazione del numero delle aziende di tipo industriale - artigianale, agricolo, commerciale, turistico e di servizio, insediate in ciascun Comune, prende come fonte di riferimento le rilevazioni della Camera di Commercio di Alessandria, aggiornate a dicembre 2010.

7. Per la determinazione della quota associativa dei Comuni che aderiranno successivamente si utilizzerà lo stesso metodo succitato.

8. Il metodo di calcolo di cui ai precedenti punti 3 e 4 andrà aggiornato sulla base del numero dei Comuni che si assoceranno, a partire dal calcolo delle spese fisse a carico dello Sportello Unico del Comune capofila.

9. Al rinnovo della Convenzione in forma associata con cadenza triennale, la quota associativa sarà adeguata sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato rispetto al mese di dicembre dell'anno di stipula della Convenzione.

10. L'attività di partecipazione a bandi di finanziamento regionale, nazionale o europeo in forma associata presupporrà la determinazione di una quota aggiuntiva, da calcolare per ogni caso specifico.

11. Sono esclusi dalla presente definizione di rapporto finanziario eventuali costi aggiuntivi di adeguamento hardware o software a carico di ogni singolo Comune per la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e di cui all'art. 4 del D.P.R. 160/2010.

12. Per l'anno 2011 si conviene di mantenere invariata la quota associativa calcolata con il metodo approvato con la precedente convenzione, considerata l'attuazione del procedimento unico ordinario a decorrere dal 30 settembre 2011.

Tale quota deve essere versata entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 5.

ART. 10

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

1. Per l'applicazione dei diritti di istruttoria vale quanto indicato all'art. 4 comma 13 del D.P.R. 160/2010.
2. Ciascun Comune associato ha facoltà di adeguarsi agli indirizzi approvati dalla consulta dei Sindaci di cui all'art. 6 in merito ai diritti di segreteria applicabili per il procedimento unico.
3. Il richiedente dovrà dimostrare l'avvenuto versamento dei diritti eventualmente applicati al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'istanza di procedimento unico ordinario.

Casale Monferrato,

Letto, approvato e sottoscritto:

I SINDACI/DELEGATI DEI COMUNI DI

CASALE MONFERRATO

_____	_____
_____	_____
_____	_____